

Direzione SANITA'

Settore Logistica ed edilizia sanitaria

DETERMINAZIONE NUMERO: 780

DEL: 01/12/2017

Codice Direzione: A14000

Codice Settore: A1411A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: MARIA LUISA TABASSO

#### Oggetto

AUTORIZZAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER LA CANCELLAZIONE DAL PATRIMONIO INDISPONIBILE E CONSEGUENTE ISCRIZIONE IN QUELLO DISPONIBILE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PADIGLIONE CHIARUGI" UBICATO IN RACCONIGI (CN) VIA FIUME N. 22 - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 173 DEL 22/05/2017

Premesso che:

con D.P.G.R. n. 84 del 17/12/2007 è stata costituita, a far data dal 1° gennaio 2008, l' Azienda Sanitaria Locale " CN1 " con sede in Cuneo via Carlo Boggio 12;

con D.P.G.R. n. 129 del 22/12/2008 è stato disposto, a far data dal 1° gennaio 2008, il trasferimento dei beni immobili, esistenti al 31/12/2007, con vincolo di destinazione sanitaria, ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, così come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, dalle ex Aziende Sanitarie Locali n. 15 di Cuneo, n. 16 di Mondovì e n. 17 di Savigliano;

con Determinazione del Direttore della S.C. Patrimonio n. 1664 del 23/12/2014 l' Azienda Sanitaria Locale CN1 ai sensi dell' art. 8 comma 5 l.r. n. 8/95 ha approvato la Classificazione dei propri beni in "Indisponibili e Disponibili";

tra i beni classificati come "Indisponibili" risulta l'immobile denominato "Padiglione Chiarugi" ubicato in Via Fiume n. 22 Racconigi (CN), che nell'Allegato "A" al D.P.G.R N. 129 del 22/12/2008 risulta iscritto con identificativo catastale F, 52 particella 27 sub 2 ;

con deliberazione n. 173 del 22/05/2017, il Direttore Generale dell' "Azienda Sanitaria Locale" CN1", ai sensi dell'art. 14 punto 2 lettera a) della Legge Regionale n. 8/95 ha richiesto l'autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione in quello disponibile, finalizzata all'avviamento della procedura di abbattimento del bene immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Racconigi (CN) al F. 52 part. 27 sub 2 denominato "Padiglione Chiarugi", facente parte del compendio ex Ospedale Psichiatrico dismesso da anni;

viste le note del 29/05/2017 prot. n. 0054727 e del 11/07/2017 prot. n. 0070835/P con cui l'ASL CN1 a supporto della richiesta formulata con il provvedimento n. 173/2017, fornisce gli esiti di specifiche valutazioni tecnico economiche effettuate anche da consulenti esterni (Politecnico di Torino) ;

Preso atto:

che come da documentazione e dichiarazioni dell'ASL CN1 di cui alle note del 29/05/2017 prot. n. 0054727 e del 11/07/2017 prot. n. 0070835/P, il Padiglione Chiarugi versa in condizioni di particolare degrado con acclarati rischi di collasso statico, creando un pericolo immediato per la pubblica incolumità, considerando la collocazione del fabbricato prospiciente vie pubbliche;

che per la struttura non è prevista e non è ipotizzabile alcuna destinazione per attività sanitaria istituzionali;

che l'Azienda ha già sostenuto e continua a sostenere elevati costi per interventi di messa in sicurezza che risultano comunque inadeguati a risolvere in maniera definitiva i problemi di stabilità dell'immobile; costi che andrebbero a cessare con l'abbattimento;

che i costi per la messa in sicurezza delle sole fondazioni sono stati stimati in oltre 25 milioni di euro e che al momento non esiste una quantificazione dei costi per la rifunzionalizzazione dell'edificio;

che detti costi andrebbero ad intaccare gravemente le risorse a disposizione per l'erogazione di servizi sanitari e, fatta salva la possibilità di finanziamenti straordinari dedicati al mantenimento della struttura, rappresentano attualmente oneri insostenibili per l'Azienda;

che i ripetuti tentativi di dismissione/alienazione dell'immobile (a favore di enti pubblici a titolo gratuito e/o a favore di privati a titolo oneroso), hanno avuto esito negativo;

che la presenza del Padiglione Chiarugi penalizza la valorizzazione complessiva dell'intero compendio e con il suo abbattimento si determinerebbero maggiori possibilità di dismissione/alienazione dell'area e dei fabbricati afferenti al complesso ex Ospedale Psichiatrico;

Vista la L.R. n. 8/95 art. 14 "Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile" punto 2 lettera a) *patrimonial*";

Visto l'art. 17 L.R. 23/08 che attribuisce al dirigente di settore l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione Regionale verso l'esterno;

Ritenuto, in considerazione di quanto precede, di autorizzare l'ASL CN 1 ai sensi dell'art 14 L.R. n. 8/95 s.m.i., alla cancellazione dal patrimonio indisponibile e iscrizione al patrimonio disponibile dell'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Racconigi (CN) al F. 52 part. 27 sub 2 denominato "Padiglione Chiarugi",

IL DIRIGENTE

Visti gli artt 3 e 16 del D. lgs n 29 del 03/02/1993 s.m.i;

ID: CHIARUGI 4801-852-65024

Vista l'art. 15 della L.R. n 8 del 18/01/1995 s.m.i;

Visto l'art 5 comma 2 del D.lgs n 229/99 s.m.i;

Visto l'art 24 della L.R. n 18 del 06/08/2007;

Vista la D.C.R. n 136-39452 del 22/10/2007;

Visto l'art 17 della L.R.n 23 del 28/07/2008;

Vista D.G.R. n. 17-2093 del 24/05/2011

in conformità con gli indirizzi e i criteri previsti in materia dalla normativa vigente

#### DETERMINA


per le motivazioni in premessa illustrate, di autorizzare ai sensi dell'art 14 punto 2 lettera a) della L.R. n 8/95 s.m.i., l' ASL CN1 alla cancellazione dal patrimonio indisponibile e iscrizione al patrimonio disponibile dell'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Racconigi (CN) al F. 52 part. 27 sub 2 denominato "Padiglione Chiarugi";

Di dare atto che lo scrivente Settore non è competente al rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, in quanto la gestione del patrimonio attribuito all'ASL è in capo all'ASL medesima;

Di dare atto che l'abbattimento del fabbricato in oggetto è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte degli Enti e Autorità competenti in materia;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/2010.

Il Dirigente del Settore  
Arch. Maria Luisa TABASSO



PG



